

## IL TESTAMENTO DI ANTONIO SILVANO\*

Francesco Lucrezi\*\*

1.- Si tratta di un documento di rara importanza, in quanto in grado di compendiare diverse rilevanti questioni di diritto privato romano, e non solo in materia ereditaria. Si segnala per il grande rigore e la precisione nella redazione, segno evidente di una mano esperta. Ma è anche probabile che l'amanuense che lo ha scritto (certamente un soggetto diverso dal *de cuius*) si sia servito di un modulo standard, che veniva abitualmente replicato per le disposizioni testamentarie, con le varianti richieste dai vari casi.

2. Il testamento era un atto molto diffuso, praticato anche in situazioni nelle quali le disposizioni di ultima volontà non si discostavano significativamente dalle regole della successione intestata (e nelle quali, al giorno d'oggi, in genere non si avverte il bisogno di redigere testamento). Ciò perché con esso il *de cuius* cercava di prolungare la propria memoria *post mortem*, esorcizzando così (in assenza di una credenza in forme di vita ultraterrena) la paura della fine dell'esistenza. La sua redazione era così ritenuta offrire una sorta di "piacere", un "*solatium mortis*" (Sen., *De ben.* 4.11.4).

3. Era un negozio esclusivamente romano, sconosciuto a tutti gli altri popoli antichi, che perseguivano gli obiettivi delle disposizioni di ultima volontà attraverso strumenti diversi, come la donazione *mortis causa*. D'altra parte, agli stessi romani l'idea che un soggetto potesse disporre dei propri beni per un momento in cui essi non sarebbero più stati di sua proprietà, essendo egli deceduto, appariva qualcosa di innaturale. Tanto il *testamentum per aes libranm* quanto quello *calatis comitiis*, infatti, da un posto di vista strettamente formale, rappresentavano degli atti di successione *inter vivos*. L'espressione "*mortis causa*" indicava il fatto che l'acquisto dei beni trasmissibili era reso possibile dalla *causa mortis*, non che il negozio avesse tra le sue parti un defunto, cosa evidentemente impossibile.

4. La forma è quella del *testamentum per aes et libram*, un'applicazione della *mancipatio*, certamente la forma più diffusa. È di origini molto antiche, ed ebbe lunghissima durata, essendo praticata ancora nel Medio Evo. È però certo, contrariamente a quanto è stato sostenuto, che le regole della *successio ab intestato*, fissate nelle XII Tavole, fossero più antiche. In assenza delle esigenze di velocità ed elasticità negoziale dettate dalla società mercantile, il testamento librato, che affonda le sue origini nell'antico *ius civile vetus*, non viene modificato o aggirato dalle nuove forme dello *ius honorarium*, non essendocene bisogno. Si assiste solo a un passaggio, in età imperiale, della forma scritta da strumento *ad probationem* a requisito *ad substantiam*, e alla trasformazione di fatto delle figure del *mancipio accipiens* e del *libripens* in semplici testimoni. Il testamento di Antonio Silvano è messo per iscritto, ma resta comunque un atto orale e librato.

5. Antonio Silvano è un soldato, ma non sceglie la forma del *testamentum militis*. Ciò avvalorava la convinzione che il testamento librato era considerato la forma principale di testamento, non solo la più sicura, ma anche la più nobile.

6. Riportiamo il documento nell'edizione dei *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani* (cd. *FIRA'*) di Arangio Ruiz, Baviera, Furlani e Riccobono, del 1942. Le parentesi tonde ( ) indicano le esplicazioni delle abbreviazioni, le lettere nelle parentesi quadre [ ] sono le probabili integrazioni delle poche parti in cui c'è un'abrasione che impedisce di leggere le lettere, i caratteri nei segni < > sono posti dall'editore per "correggere" quelli che appaiono a noi come degli errori di latino, ma che indicano invece, probabilmente, delle espressioni comuni, anche nel linguaggio colto e giuridico.

7. Il supporto è dato da cinque tavolette di legno, scavate all'interno, dove era stato colato uno strato di un materiale misto di cera e cenere, rivelatosi (come dimostra il presente documento, perfettamente conservato, a distanza di quasi 19 secoli) straordinariamente resistente. Su questo strato veniva vergata, con uno, stilo la scrittura. Quindi, l'equivalente di quello che oggi sarebbe un quaderno di cinque fogli e dieci pagine, tutto compreso. Su quella che oggi chiameremmo la 'copertina' non c'era la cera, e quindi non è scritto nulla. La scrittura inizia quindi su quella che gli editori chiamano pagina 1, la *pars posterior* della prima *tabula*. Seguono la 2 (*pars anterior* della seconda tavola), la 3 (*posterior* della seconda), la 4 (*anterior* della III: sui *FIRA* è scritto II per un refuso), la 5 (*posterior* della III), la 6 (*anterior* della IV), la 7 (*posterior* della IV). Sulla *pars anterior* della V pagina c'è lo strato di cera, ma senza nessuna scrittura, perché il testo era ormai stato completato.

8. L'ultima pagina era quella che oggi si chiama "quarta di copertina", ossia il retro del quaderno. Essa era di legno, senza cera, ad eccezione di un piccolo quadrato che si poteva aprire, per leggere cosa vi era scritto. Solo questa parte - che gli editori chiamano *pars exterior* (anziché *posterior*) della V tavola - si poteva leggere prima dell'apertura della successione ereditaria, perché il contenuto del testamento doveva restare segreto, e le tavole erano chiese e sigillate con la ceralacca. Se qualcuno (ad eccezione del testatore, oppure persona da lui autorizzata) avesse indebitamente aperto anzitempo il testamento, sarebbe stato perseguito ai sensi del *crimen falsi*.

9. Tutte le parti e le clausole del testamento appaiono di grande chiarezza. Eppure, ognuna di esse solleva delle domande, o apre una finestra su diversi problemi giuridici. Ricordiamo che il testamento era un negozio plurimo, dai molteplici effetti. Questo di Antonio Silvano, come vedremo, rappresenta un assemblaggio di diversi atti di volontà, a volte reciprocamente dipendenti, altre volte autonomi gli uni dagli altri.

a. *Antonius Silvanus... fecit*. Nome del testatore, sua precisa posizione nell'esercito e qualifica dell'atto. Per la *testamenti factio* attiva occorre la sola capacità di agire, non anche la capacità giuridica, in quanto anche un sottoposto poteva testare (anche se l'atto, in questo caso, avrebbe sortito effetti solo nel caso che il *de cuius* fosse deceduto come *sui iuris*, e quindi titolare di patrimonio). Le fonti attestano anche la pratica di cd. "*quasi testamenta*" di schiavi: essi non avevano valore sul piano giuridico, ma trovavano in genere effettività sul piano di fatto e, quando il *servus* fosse stato emancipato, è da presumere che il pretore ne garantisse l'efficacia. Per la *testamenti factio* passiva occorre, in teoria, la sola capacità giuridica (da possedere al momento dell'apertura del testamento: era il caso più frequente, rappresentato anche in questo caso), ma – come ancora al giorno d'oggi – anche il concepito, che non è soggetto di diritto, poteva essere istituito erede. Ma se si fossero istituiti eredi dei soggetti *alieni iuris*, in potestà di un soggetto diverso dal *de cuius* (per esempio, il figlio di un fratello), l'atto non sarebbe stato nullo, anche se i beni sarebbero stati incamerati dall'avente potestà di colui che fosse stato istituito (impropriamente) erede. Allorché, però, costui fosse divenuto *sui iuris*, il pretore avrebbe potuto dare efficacia a queste disposizioni.

b. *Omnium bonorum... esto*. È la *heredis institutio*, che non poteva mai mancare (anche se poteva essere formulata in modo diverso, per esempio come legato), e veniva pertanto chiamata "*caput et fundamenti totius testamenti*". Antonio Silvano istituisce erede il figlio Marco Satriano. L'espressione "*ex asse*" indica che l'erede era destinatario del cd. *as* (*hereditarium*), ossia dell'intero patrimonio. Le parole "*omnium bonorum castrensiarum et domesticarum*" sono quindi una ripetizione. Il distinto riferimento ai beni castrensi e domestici era comune, in quanto i soldati, costretti per lunghi periodi a stare lontani dalla residenza abituale, potevano essere titolari di cespiti distinti, che, quantunque facenti parte di un unico patrimonio, erano in pratica sottoposti a diversi tipi di amministrazione. In

genere i beni immobili (case, terre, servitù) erano ubicati presso la lontana residenza, ed erano curati da altri, mentre negli accampamenti il milite disponeva di beni mobili (abiti, suppellettili, denaro). Ma nulla impediva che un soldato acquistasse, per esempio, una casa nei pressi del suo luogo di stanziamento.

c. *Ceteri alii... sunt. Exhereditio*: nessun altro sarà erede. Se Antonio Silvano avesse avuto altri *heredes sui*, sarebbe stato obbligato, a pena di nullità dell'atto, ai sensi del *ius civile*, a diseredarli *nominatim* ("sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi"). Si deve dunque presumere che Marco Satriano fosse l'unico figlio *in potestate* del testatore, molto probabilmente figlio unico (se ci fossero stati altri figli emancipati, verosimilmente sarebbero stati, in qualche modo, nominati). La formula appare quindi superflua, e vale come un rafforzativo della *heredis institutio*: lui e nessun altro.

d. *Cernitoque... proximis. Cretio*, ossia l'invito ad accettare l'eredità (attraverso un atto formale, detto anch'esso, a sua volta, *cretio*). Poteva essere *perfecta* o *imperfecta* (a seconda se prevedesse anche, in caso di mancata accettazione, la diseredazione), e *continua* o *vulgaris* (a seconda che il termine decorresse dal momento dell'apertura del testamento o piuttosto da quando l'erede ne avesse avuto notizia e avesse potuto esercitarla ["*scierit poteritque*"]). Anche se nel testamento è richiesta la formalità della *cretio*, il avrebbe potuto comunque accettare l'eredità anche implicitamente, attraverso la semplice *pro herede gestio*.

Marco Satriano, in quanto, verosimilmente, *filius in potestate*, sarebbe stato in realtà *heres necessarius*, per cui non avrebbe potuto rifiutare l'eredità, e sarebbe diventato automaticamente erede, senza accettazione. Ma il padre gli fa un favore, trasformandolo in *heres voluntarius*, e dandogli la possibilità di rifiutare l'eredità (nel caso la stessa si fosse rivelata, al momento della morte, *damnosa*).

e. *Ni ita... esto. Exhereditio* collegata alla *cretio*, che era dunque *continua* e *perfecta*.

f. *Tunc... esto. Substitutio heredis*, ossia nomina di erede di secondo grado (il fratello), nel caso il primo (il figlio) non avesse accettato. Poteva essere *vulgaris* (nel caso l'*heres institutus* premorisse o non accettasse) o *pupillaris* (nel caso l'erede fosse un impubere e, dopo avere accettato, morisse prima di avere fatto testamento: in tale caso la volontà del *de cuius* suppliva alla sua). Questa è *vulgaris*.

g. *Cernitoque... proximis*. Nuova *cretio* per il sostituto, *continua* ma *imperfecta* (non essendoci un erede di terzo grado, non c'era bisogno di un'altra diseredazione).

h. *Cui do lego... quinquaginta*. Legato a beneficio del fratello, nel caso non fosse diventato erede. La formula "*do lego*" è quella usata per il legato *per vindicationem*, istitutivo di diritti assoluti, mentre quella per i diritti relativi avrebbe dovuto in realtà essere "*damnas esto*", implicante la creazione di un'obbligazione a carico dell'erede. Trattandosi di una somma di denaro, apparirebbe più logico l'uso del legato *per damnationem*, ma la differenza tra le due forme di legato, a seguito del *Sc. Neronianum*, si era affievolita. Può darsi che si tratti di una traduzione stereotipata della formula greca *didomi kataleipo*, diffusa nei testamenti orientali, ma può anche darsi che si trattasse effettivamente di un legato *per vindicationem*, che avrebbe trasferito un vero e proprio diritto di proprietà su un sacchetto di denaro, confezionato appositamente per tale scopo.

i. *Procuratorem... recipiat*. Nomina di un *procurator*, incaricato di raccogliere i beni e consegnarli alla madre dell'erede, affinché li custodisca, per tutto il tempo che il figlio sarà sottoposto alla sua tutela, e poi glieli consegni. La madre del figlio non è chiamata moglie, perché evidentemente non lo era. I militari non potevano contrarre matrimonio durante il servizio, anche se, ovviamente, potevano

averlo fatto prima. Il *procurator* svolgeva questo incarico di fiducia, che era diverso da quello del moderno “esecutore testamentario”, i cui poteri spettavano, se mai, all’erede, o al suo tutore.

Valutando congiuntamente i dati della *cretio* a carico dell’erede e dell’incarico dato alla madre di custodirne i beni fino a quando fosse rimasto sotto la sua tutela, apprendiamo quindi che Marco Satriano, al momento della redazione del testamento, non era in età sufficiente per potere amministrare un patrimonio, ma aveva comunque una capacità di discernimento adeguata a permettergli di decidere se accettare o meno l’eredità. È evidente che per l’amministrazione si richiede una maturità superiore a quella richiesta per la semplice accettazione (i romani, com’è noto, non collegavano i vari stadi di capacità di intendere e di volere a delle specifiche età predefinite). Ci si può chiedere, pertanto, quanti anni avesse, al momento della scrittura del testamento, l’erede: probabilmente, non meno di 13 o 14 anni (capacità di accettare) e non più di 17 o 18 (uscita dalla tutela della madre e capacità di amministrare).

l. *Cui do lego... quinquaginta*. Altri legati per *damnationem*. Antonio Silvano beneficia il commilitone *procurator* (evidentemente per ringraziarlo del servizio reso), la madre del figlio e il suo superiore (probabilmente, per quest’ultimo, più che per amicizia, per ingraziarselo, favorendo così una corretta esecuzione delle volontà testamentarie).

m. *Cronionem... esse*. *Manumissio testamento*, una delle tre forme di *manumissio* civilistica, *iusta ac legitima*. Lo schiavo Cronione sarà libero, ma sotto la condizione sospensiva che tratti con cura i beni del padrone, per consegnarli all’erede o al procuratore. Altrimenti, niente libertà. Alla morte del padrone sarà quindi considerato *statuliber*, ma per il definitivo acquisto dello *status libertatis* occorrerà verificare la correttezza del suo comportamento.

La formula usata (*volo*) sembra esprimere un mero desiderio, una richiesta rivolta all’erede nella forma di fedecommesso, mentre per una vera e propria manomissione sarebbe stata necessaria l’espressione imperativa *iubeo*, oppure “*liber esto*”. Si può quindi ritenere, pertanto, che l’erede Marco Satriano avrebbe anche potuto disattendere la richiesta del padre, e mantenere la *dominica potestas* sullo schiavo. Se questo, però, avesse avuto la possibilità di reclamare la liberazione innanzi a un’autorità giudiziaria, è molto probabile che avrebbe ottenuto soddisfazione, in applicazione del doppio principio del *favor testamenti* e *favor libertatis*. Ma non se ne può essere certi.

n. *Vicesimamque... volo*. Antonio Silvano fa un ulteriore favore al suo servo, stabilendo che la tassa della *vicesima manumissionum* (ossia il pagamento all’erario del 5% del valore di ogni schiavo manomesso, previsto dall’antica *Lex Manlia*) fosse pagata col denaro dell’asse ereditario (mentre, in genere, era lo stesso schiavo che doveva corrisponderla, con quanto accumulato nel *peculium servile*).

o. *Hoc... abesto*. Clausola di dolo. Non aveva effetti pratici, ma era molto diffusa. Aveva un valore scaramantico, consistente nell’auspicio che nessuna frode o malizia inficiasse l’efficacia del testamento.

p. *Familiam... Proculi*. Formula della *mancipatio*: i nomi del *familiae emptor*, del *libripens* e dell’*antestatus* (una sorte di ‘caposquadra’ dei cinque testimoni, in rappresentanza anche degli altri quattro). La *nuncupatio*, ossia la solenne promessa del *mancipio accipiens* di adempiere alla consegna, è implicita, nella consapevolezza che si trattasse di una mera finzione.

q. *Testamentum... cos*. Luogo e data della sottoscrizione: nell’accampamento invernale presso Alessandria d’Egitto, il 27 marzo del 142 d.C. L’uso del *testamentum per aes et libram* era diffuso anche nelle province, tanto orientali quanto occidentali.

r. *Antonios... pròkitai*. Il testatore, di suo pugno, in caratteri greci, riconosce e conferma tutto quanto è stato scritto. L'atto, evidentemente, non era stato scritto da lui, ma la volontà è la sua.

s. *Nemonius signavi*. Nel quadrato esterno dell'ultima tavola di legno: firma del *familiae emptor*.

t. *Iulios... Valerìou*. Firma del *libripens*.

u. *Turbinus... legitur*. Firme dei testimoni.

v. *Antonios... signavi*. Ultima firma di Antonio Silvano.

9. Un documento, come si vede, redatto con estrema cura, precisione e attenzione. Se, con esso, Antonio Silvano voleva anche ottenere il risultato di perpetuare la propria memoria, il risultato è stato certamente raggiunto, dal momento che parliamo ancora di lui, milleottocottantuno anni dopo, in questa meravigliosa città, situata all'altra estremità del mondo.

\*Testo, senza modifiche, della lezione svolta presso l'Università di Nanzan il 6 marzo 2023

\*\* Professore ordinario di diritto romano e diritti dell'antichità presso l'Università di Salerno